


## Lido Chianalea Ditta Gaietti Rocco

# CODICE DI CONDOTTA ANTIMAFIA



**Il presente Codice di Condotta Antimafia costituisce parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/01.**

**Contestualmente alla delibera di adozione, ne viene disposta la pubblicazione, unitamente al “Modello Organizzativo 231 - Parte Generale”, alla “Procedura Whistleblowing” e al “Codice Etico e di Condotta”, sul sito della Società.**

Prima Adozione del Documento	Delibera dell'Assemblea dei Soci	01/08/2023
------------------------------	----------------------------------	------------

## SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. NATURA E FINALITÀ .....	3
3. DOVERI DI INFORMAZIONE E STRUMENTI DI CONOSCENZA DEL RISCHIO .....	4
CRIMINALE.....	4
4. CRITERI DI RICERCA, SELEZIONE, ASSUNZIONE, VERIFICA DEL PERSONALE E .....	6
CRITERI DI CONDOTTA .....	6
4.1 Selezione e assunzione del Personale .....	6
4.2 Verifica periodica dei requisiti morali del Personale .....	7
5. CRITERI DI SELEZIONE DI FORNITORI E CLIENTI .....	7
5.1 Selezione dei Fornitori .....	7
5.2 Accertamento dei requisiti dei Fornitori.....	8
5.3 Selezione dei Clienti.....	9
6. PAGAMENTI, INCASSI ED ALTRE TRANSAZIONI FINANZIARIE.....	10
7. MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, FORME DI .....	10
COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA.....	10
8. SOSTEGNO AD ORGANIZZAZIONI ANTIMAFIA .....	11
9. RACCORDO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11

## 1. PREMESSA

L'Assemblea dei Soci della LIDO CHIANALEA DI GAIETTI ROCCO DITTA (di seguito anche "la Società") ha ritenuto utile ed opportuno dotarsi di un Codice di Condotta Antimafia, al fine di mitigare ogni possibile rischio connesso a qualsiasi genere di tentativo di infiltrazione criminale nel sistema organizzativo e societario e con lo scopo di irrobustire il percorso di *self cleaning* in itinere, nonché di favorire un organico, strutturato ed efficace sistema di *compliance* gestionale e societaria, aspetto che richiede un *modus operandi* rigorosamente coerente con il proprio Codice Etico e di Condotta.

## 2. NATURA E FINALITÀ

Il Codice di Condotta Antimafia viene adottato dalla LIDO CHIANALEA DI GAIETTI ROCCO DITTA e si configura come Protocollo costituente parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/01, per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24<sup>ter</sup> del Decreto, nonché per la prevenzione di qualsiasi forma di condizionamento diretto o indiretto dell'attività d'impresa da parte della criminalità organizzata.

Pertanto, il Codice di Condotta Antimafia costituisce un ulteriore e ineludibile presidio posto a garantire una solida *governance* aziendale che possa funzionare concretamente per fronteggiare i rischi derivanti da qualunque forma di contaminazione mafiosa.

La prevenzione da tale rischio persegue un triplice scopo:

- la protezione della propria reputazione e l'efficace promozione dell'integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per l'impresa;
- la mitigazione di ogni rischio di responsabilità amministrativa che possa derivare alla Società per l'eventuale commissione dei c.d. "Reati Presupposto" così come disciplinati dal d.lgs. 231/01, avvenuti nell'interesse o a vantaggio della stessa;
- il contributo alla tutela dell'ordine pubblico, economico e alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità.

Il Codice di Condotta Antimafia prende in considerazione tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nello svolgimento dell'attività d'impresa:

- Risorse Umane;
- Fornitori per l'acquisto di beni e di servizi;
- Clienti per la fornitura di beni e di servizi;
- Società di Consulenza;
- Professionisti per il conferimento di incarichi professionali;
- Soggetti Istituzionali;
- Appaltatori, Subappaltatori e Subaffidatari;
- Partners in ATI, ATS, Reti, Consorzi, ecc.

- altri *Stakeholders*.

L'adozione del Codice di Condotta Antimafia determina obblighi per tutte le Funzioni Aziendali, siano esse gli Amministratori, i Soci, gli Organi di Controllo, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e gli altri *Stakeholders* che devono attenersi a quanto disposto nel presente Codice relativamente alla gestione delle relazioni, sia interne che esterne, che in qualsiasi modo possano coinvolgere, anche indirettamente, la Società.

Al Codice di Condotta Antimafia deve essere assicurata la massima diffusione, mediante la formale comunicazione ai Destinatari, nonché attraverso la pubblicazione sul sito *web* della Società.

Nell'adozione e nell'attuazione del Codice di Condotta Antimafia sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l'attività dell'impresa e i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei Lavoratori, Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali, ecc.).

### **3. DOVERI DI INFORMAZIONE E STRUMENTI DI CONOSCENZA DEL RISCHIO CRIMINALE**

L'adozione del Codice di Condotta Antimafia presuppone la costante ricognizione, da parte della RICAMBI & MANUTENZIONE PORTI SRL, attraverso le Funzioni aziendali preposte e gli Organi di Controllo, del rischio di potenziale condizionamento e di infiltrazione criminale nell'ambito dell'attività d'impresa e in relazione al contesto in cui opera.

A tal fine, dovrà essere costantemente monitorata e aggiornata l'analisi del contesto territoriale, diretta ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali localizzate ed insediate nelle aree in cui si sviluppano le attività commerciali, di cantiere, di acquisizione di appalti, ecc., possano tentare di condizionare in varie forme l'attività d'impresa allo scopo di strumentalizzarla per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice Etico e di Condotta e del proprio sistema di *governance*, che garantisca il continuo monitoraggio dei diversi contesti in cui l'azienda opera, la DITTA GAIETTI ROCCO si impegna ad instaurare un'interlocuzione qualificata - volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei relativi criteri di valutazione - sia con le Autorità Pubbliche sia con le organizzazioni private competenti che siano in possesso di specifica conoscenza delle dinamiche tipiche dei processi di infiltrazione criminale (Prefetture, Questure, Forze di Polizia, Sindaci, Associazioni datoriali, sindacali e volontarie, ecc.).

Le informazioni e i dati acquisiti verranno tenuti in assoluta considerazione, per la delicata e peculiare attività di ricerca, selezione e assunzione del Personale, per la ricerca, la valutazione, l'accreditamento e la qualificazione dei fornitori e dei professionisti, nonché per l'opportuno *screening* dei clienti, acquisibili attraverso rapporti contrattuali privatistici, nel rispetto delle procedure aziendali così come previste dai Protocolli previsti all'interno della Parte Speciale del Modello Organizzativo.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una rigorosa valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche o soggetti giuridici) che hanno o potrebbero avere rapporti con la Società e andranno di volta in volta opportunamente qualificati e periodicamente riverificati, con la consapevolezza di non voler correre alcun rischio di porre in essere comportamenti agevolativi, anche di natura occasionale, nei confronti di tali persone o imprese.

Nel rispetto di quanto disciplinato dal Modello Organizzativo, per favorire i processi di verifica e controllo dei soggetti sopra richiamati è obbligatorio il rispetto di quanto previsto dalle procedure aziendali e deve essere garantita un'adeguata segregazione dei ruoli, l'attribuzione di specifiche deleghe di funzione e dei poteri di firma.

Sarà, pertanto, necessario non prescindere da alcuni significativi indicatori, tra cui:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (d.lgs. 159/2011, Libro I, Titoli I e II);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per la partecipazione o il concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all'attività delle organizzazioni criminali;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d.lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio o di autoriciclaggio, di associazione a delinquere di natura transnazionale, reati ambientali, reati contro l'industria e il commercio e per altre tipologie di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- soggetti giuridici nei quali figurino come soci, amministratori, procuratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese nelle situazioni sopraindicate;
- soggetti manifestamente sprovvisti, per età, profilo o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese che risultino prive di stabili rapporti con istituti di credito o che utilizzino conti esteri;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone fisiche e/o di soggetti giuridici privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- mancata consegna, qualora richiesta, del casellario giudiziale, del certificato carichi pendenti, del certificato antimafia o di autocertificazione sostitutiva;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;
- imprese, che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva, alle quali sia stata negata l'iscrizione in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia e che non siano ricorse all'istituto del Controllo Giudiziario ex art. 34-bis del Codice Antimafia, per rimuovere gli effetti della sopra citata interdittiva.

L'accertamento di una o più situazioni di cui al precedente elenco, incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche o da Organizzazioni private sono messe a disposizione dell'Organo Amministrativo e dei Responsabili di Funzione coinvolti, i quali ne garantiscono responsabilmente l'utilizzazione ai soli fini indicati dal presente Codice di Condotta Antimafia.

#### **4. CRITERI DI RICERCA, SELEZIONE, ASSUNZIONE, VERIFICA DEL PERSONALE E CRITERI DI CONDOTTA**

La ricerca, la selezione e l'assunzione del Personale deve essere effettuata con modalità trasparenti e sulla base dei soli criteri di:

- professionalità e competenza specifica rispetto all'incarico da ricoprire o alle mansioni da attribuire;
- uguaglianza di trattamento, nel rigoroso rispetto di quanto sancito dal Codice Etico e di Condotta;
- accertata e documentata affidabilità rispetto al rischio di condizionamento criminale.

##### **4.1 Selezione e assunzione del Personale**

Relativamente al Personale da selezionare ed eventualmente assumere, in via autonoma e diretta, nell'ambito delle Risorse Umane di sede (Responsabili di Funzione, Direttori o Responsabili Tecnici, ecc.) nonché nel perimetro di rapporti contrattuali di natura privatistica, pertanto, al di fuori delle dinamiche afferenti al subentro in nuovi appalti, si potrà procedere con la richiesta di dichiarazione sostitutiva dell'autocertificazione antimafia n. 445 (art.46 d.p.r. del 28-12-2000) in fase di colloquio e con la richiesta della obbligatoria consegna della documentazione relativa a casellario giudiziale e carichi pendenti, qualora legittimamente possibile, nel rigoroso rispetto delle procedure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico e di Condotta, nonché della normativa vigente di riferimento.

Per la partecipazione alla selezione, pertanto, devono essere richiesti al candidato interessato i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva dell'autocertificazione antimafia (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) nella quale dichiara di non aver subito condanne, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).

Al termine dell'attività di selezione, qualora al candidato venga comunicata la volontà della Società di procedere con l'assunzione, in via preliminare rispetto alla formalizzazione del contratto di lavoro, il candidato dovrà consegnare:

- certificato penale del casellario giudiziale;

- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

La DITTA GAIETTI ROCCO è disponibile ad adottare procedure che garantiscano la comunicazione alla Prefettura e alla Questura dei nominativi dei lavoratori in forza, con l'indicazione delle mansioni, dell'eventuale codatorialità, dei trasferimenti e delle cessazioni dal rapporto di lavoro.

La DITTA GAIETTI ROCCO, inoltre, ha attivato le necessarie interlocuzioni istituzionali affinché la regolamentazione di quanto sopra esposto sia strutturata attraverso specifici e idonei strumenti di confronto con le Autorità Pubbliche, garantendo la concreta e attiva partecipazione ai Protocolli di Intesa per la legalità con le associazioni datoriali delle categorie di pertinenza, specificatamente con CONFINDUSTRIA Reggio Calabria, che sottoscriverà i Protocolli di Legalità con la Prefettura attualmente in itinere e alla quale la Società ha già richiesto formale adesione.

#### **4.2 Verifica periodica dei requisiti morali del Personale**

Relativamente al Personale in forza, per l'accertamento annuale o biennale, in relazione ai ruoli ricoperti dalle Funzioni aziendali operanti all'interno dei Processi sensibili, dovrà essere richiesta dichiarazione sostitutiva dell'autocertificazione antimafia (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) o documentazione relativa a casellario giudiziale e carichi pendenti, qualora legittimamente possibile.

Il Personale in forza, ad ogni livello, deve essere adeguatamente informato e formato su quanto previsto dal presente Codice di Condotta Antimafia e sulla legislazione antimafia ed inoltre dovrà essere periodicamente informato e formato in merito alle disposizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Condotta.

Nel rispetto del Codice Etico e di Condotta, il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidono sui necessari requisiti di professionalità ed affidabilità.

### **5. CRITERI DI SELEZIONE DI FORNITORI E CLIENTI**

#### **5.1 Selezione dei Fornitori**

L'obiettivo di prevenire il pericolo di condizionamento e infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il maggior numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori, sia nella periodica valutazione delle successive condotte.

Le procedure di selezione dei fornitori devono essere ispirate ai seguenti criteri e principi, e le conseguenti valutazioni devono essere supportate dalle informazioni richieste:

- trasparenza delle procedure di ricerca, valutazione e selezione;
- identificazione della rilevanza della quota di mercato nell'area di riferimento;
- storia societaria e reputazione aziendale;
- pari opportunità di accesso;
- professionalità dei referenti aziendali;
- garanzia della qualità dei prodotti e dei servizi;

- economicità e congruità dell'offerta;
- certificazioni di qualità;
- implementazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Condotta; • rating di legalità;
- assenza di contestazioni di cui all'art. 2 del Codice Antimafia;
- sussistenza di elementi dai quali si possa ritenere escluso, o comunque contenuto, il rischio di condizionamento criminale: ad esempio, l'esibizione di informative antimafia negative acquisite in sede di esecuzione di eventuali appalti pubblici o l'avvenuto inserimento nelle "white list" istituite dalle Prefetture, o altre forme di certificazione e attestazione specifiche rilasciate da autorità pubbliche di vigilanza.

La selezione dei fornitori, in particolare nei settori di attività e nelle aree territoriali considerate ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, deve essere supportata da una ponderata valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili e, soprattutto, degli indicatori di cui ai precedenti punti.

## 5.2 Accertamento dei requisiti dei Fornitori

La LIDO CHIANALEA DI GAIETTI ROCCO DITTA predisporrà, così come previsto dalle proprie procedure aziendali, una *short list* di fornitori qualificati per le categorie di beni e servizi nelle quali far iscrivere i fornitori in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri indicati.

L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore o al momento dell'inclusione nella *short list* (qualora già esistente).

L'esibizione del certificato antimafia o la relativa autocertificazione è sempre chiesta al momento dell'iscrizione nella *short list* ma può essere chiesta anche al momento della conclusione di ogni contratto o rinnovo, nonché nel corso della durata dei contratti medesimi.

Per quanto riguarda i fornitori che operano in particolare nei seguenti settori:

- autotrasporto per conto terzi;
- costruzioni, edilizia, scavi, movimento terra e materiale inerte;
- trasporto di materiali in discarica;
- raccolta, lavorazione, trasporto e smaltimento di rifiuti;
- noli a caldo; la certificazione antimafia o relativa autocertificazione è sempre chiesta in occasione della definizione del primo contratto e verrà chiesta periodicamente nel corso della durata del rapporto con il fornitore.

Sono esclusi dall'accertamento dei requisiti di affidabilità i soggetti iscritti alla c.d. *white list*, le compagnie petrolifere e comunque i fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero che siano iscritti ad Albi e Repertori per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile.

Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni, e il rapporto da instaurare con la Società ricada

nell'ambito delle attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito obbligatorio per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

Il fornitore che svolga un'attività sulla base di un contratto di appalto, subappalto, subaffidamento, deve fornire la certificazione antimafia o un'autocertificazione dalla quale risulti l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto e la regolarità retributiva (DURF) e contributiva (DURC) nei loro confronti e, se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto, subaffidamento o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione alla Società e produrre tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime.

Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio, ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia dovranno essere accompagnati da un'attestazione di conformità all'originale.

È contrattualmente imposto al fornitore di comunicare, senza indugio, alla RICAMBI & MANUTENZIONE PORTI SRL, l'avvenuta sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali per i reati di cui all'art. 5, comma 3.

La dichiarazione di dati falsi o incompleti può comportare, nei casi più gravi, finanche la risoluzione del contratto.

### **5.3 Selezione dei Clienti**

Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale e di credito nei rapporti di fornitura, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

Ai clienti si applicano, per quanto compatibili, le previsioni che questo Codice di Condotta Antimafia prevede per i fornitori.

Per quanto riguarda i clienti che operano in particolare nei seguenti settori:

- autotrasporto per conto terzi;
- costruzioni, edilizia, scavi, movimento terra e materiale inerte;
- trasporto di materiali in discarica;
- raccolta, lavorazione, trasporto e smaltimento di rifiuti;
- noli a caldo; la certificazione antimafia o relativa autocertificazione è sempre chiesta in occasione della definizione del primo contratto e verrà chiesta periodicamente nel corso della durata del rapporto con il cliente, fatta eccezione per i soggetti iscritti nelle c.d. *white list*.

Le forniture ai clienti privati devono essere immediatamente sospese, informando tempestivamente il Responsabile di Funzione, qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui al paragrafo 2, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:

- a) mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli Organi Sociali;
- b) mutamenti significativi del settore di attività;
- c) mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

La certificazione antimafia o relativa autocertificazione è sempre richiesta in occasione della definizione del primo contratto e verrà richiesta periodicamente nel corso della durata del rapporto con il cliente, fatta eccezione per i soggetti iscritti nelle c.d. *white list*.

## **6. PAGAMENTI, INCASSI ED ALTRE TRANSAZIONI FINANZIARIE**

Tutti i pagamenti, gli incassi e le altre transazioni finanziarie, devono essere gestite tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia assicurata la tracciabilità sulla base di idonea documentazione e ne sia garantita la conservazione.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, fatti salvi i soggetti giuridicamente autorizzati ad operare in tali settori.

Non sono ammessi, a nessun titolo, l'emissione di pagamenti a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto (fornitore, dipendente, ecc.) o la ricezione di incassi da altro soggetto a cui sia stata contrattualizzata, eseguita e fatturata la prestazione (cliente).

Non sono ammessi pagamenti o incassi con assegni liberi e pertanto trasferibili e sono tassativamente escluse transazioni in contanti al di sopra delle soglie stabilite nel Modello Organizzativo.

## **7. MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, FORME DI COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA**

È fatto divieto a tutte le Funzioni aziendali della LIDO CHIANALEA DI GAIETTI ROCCO DITTA di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo e natura e da chiunque formulate.

Nel caso si manifestino tali eventualità ogni dipendente e collaboratore è in ogni caso tenuto ad informare l'Organo Amministrativo, gli Organi di Controllo, l'Organismo di Vigilanza oltre che l'Autorità di Polizia.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutte le Funzioni aziendali di informare l'Organo Amministrativo, l'Organo di Controllo, l'Organismo di Vigilanza e le Autorità di Polizia, fornendo senza reticenza alcuna e con pieno spirito di collaborazione tutte le informazioni e le notizie possedute non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze ed elementi rilevanti ai fini delle indagini.

È altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa.

L'Organismo di Vigilanza, qualora venga a conoscenza di tali scenari, anche in via autonoma, informa senza indugio le autorità competenti, di concerto con l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo.

Attraverso l'adozione della Procedura Whistleblowing (d. lgs 10 marzo 2023, n. 24) che rappresenta parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo, devono essere adeguatamente garantiti la riservatezza e, qualora richiesto dal segnalante, l'anonimato, a tutti coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con disponibilità della Società a garantire anche l'assistenza legale.

La Società verifica che non siano messe in atto attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante e informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza, da parte dei dipendenti, dirigenti, amministratori, soci, professionisti, appaltatori, subappaltatori, subaffidatari, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare e dovrà essere colpito con sanzioni esemplari ed eventuale risoluzione contrattuale.

## **8. SOSTEGNO AD ORGANIZZAZIONI ANTIMAFIA**

Nell'ambito di un ampio sistema di relazioni che si concretizza attraverso la partecipazione a sistemi aggregativi di varia natura, la LIDO CHIANALEA DI GAIETTI ROCCO DITTA si impegna ad incoraggiare e sostenere l'adesione a protocolli d'intesa (o patti simili) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni datoriali di categoria ed organizzazioni sindacali, a condizione che siano concretamente finalizzati a prevenire le infiltrazioni criminali e a promuovere ed incentivare lo sviluppo e la legalità nell'ambito del proprio territorio e non si rivelino mere dichiarazioni di intenti.

## **9. RACCORDO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

La continuità di azione, intesa quale elemento cardine delle attività di verifica e di controllo eseguite dall'Organismo di Vigilanza, impone che lo stesso sia parte diligente nel far emergere fatti che abbiano rilevanza rispetto alla non conforme attuazione delle prescrizioni previste nel presente Codice di Condotta Antimafia o della sua palese violazione, formulando proposte di modifica, integrazione ed eventuale miglioramento, interloquendo direttamente con il Consiglio di Amministrazione e con gli Organi di Controllo.

Le relazioni annuali prodotte dall'Organismo di Vigilanza, così come regolamentato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, riferiranno anche nel merito della corretta applicazione del presente Codice di Condotta Antimafia e saranno inviate all'Organo Amministrativo e agli Organi di Controllo, così come disciplinato dal Piano delle Attività e dal Regolamento formalizzati dallo stesso Organismo di Vigilanza all'atto del proprio insediamento.